

STATUTO

OMSHEA COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCE LE VIA CORVAGLIA 45
P. 2

Numero REA: LE - 358574

Codice fiscale: 05324060754

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 3.518 DI RACCOLTA

STATUTO

della

"OMSHEA COOPERATIVA SOCIALE ETS"

con sede in Lecce.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. n. 117/2017, la Società Cooperativa denominata:

"OMSHEA COOPERATIVA SOCIALE ETS".

Art. 2

Sede

La società ha sede in Lecce.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre

	duemilasettanta).
	Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società potrà essere prorogata
	una o più volte o anticipatamente sciolta.
	TITOLO II
	SCOPO – OGGETTO
	Art. 4
	Scopo mutualistico
	In attuazione dell’Art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa ha per
	scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso:
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'Art.
	2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
	b) lo svolgimento di attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo dei
	soggetti svantaggiati di cui all’Art. 4 della Legge n. 381/1991 e all’Art. 2 comma 6
	della Legge Regione Puglia n. 21/1993 e s.m.i.;
	servizi ed attività tutti contestualmente esercitati e coordinati tra loro per l’efficace
	raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali dal predetto Art. 1
	della Legge n. 381/1991, si da realizzare il collegamento funzionale tra le attività di
	cui ai punti a) e b) del medesimo Art. 1 della Legge n. 381/1991 quali appresso
	meglio definite, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regione Puglia 11
	febbraio 2002 n. 2; il tutto conservando sempre un’organizzazione amministrativa
	utile a consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle diverse attività
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla
	vigente normativa.
	La Cooperativa non ha dunque finalità speculative ed intende far partecipare

4 di 44

	relativi servizi;	
	c) gestione di centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA),	
	di centri di accoglienza straordinaria (c.d. CAS), di sistemi di accoglienza e	
	integrazione (c.d. SAI), eccetera e prestazione di tutti i relativi servizi;	
	d) gestione di centri diurni a vocazione sociale e socio-educativa e prestazione di	
	tutti i relativi servizi;	
	e) gestione di centri per migranti con disabilità e prestazione di tutti i relativi servizi;	
	f) gestione di case famiglia e prestazione di tutti i relativi servizi;	
	g) gestione di centri diurni per minori con problematiche socio-familiari e	
	prestazione di tutti i relativi servizi;	
	h) gestione di case rifugio per donne vittime di tratta di esseri umani e prestazione	
	di tutti i relativi servizi;	
	i) gestione di istituti a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM) e	
	prestazione di tutti i relativi servizi;	
	l) attività e servizi di contrasto all'esclusione sociale;	
	m) attività e servizi volti all'inclusione di persone a rischio di discriminazione ed	
	emarginazione sociale;	
	n) servizi presso enti per minori, migranti, persone a rischio di discriminazione	
	sociale, donne vittime di violenza e di tratta;	
	o) servizi e attività socio-educativi;	
	p) servizi e attività culturali di aggregazione culturale;	
	q) attività culturali aggregative e progettazione di bandi;	
	r) servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, sociologici	
	in favore di persone anziane, persone con disabilità, adulti, giovani, minori,	
	autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi famigliari o strutture residenziali o	

	semiresidenziali; attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri
	appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti
	Ecclesiastici e Religiosi; gestione di strutture di accoglienza varie, servizi e centri di
	riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e
	terapeutici; attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine
	di favorire la consapevolezza e la disponibilità all'attenzione e all'accoglienza delle
	persone in stato di bisogno; gestione di strutture residenziali o semiresidenziali di
	qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al
	conseguimento dello scopo sociale;
	s) attività educative territoriali, multiculturali o multietniche, di mediazione
	culturale, di assistenza educativa domiciliare o scolastica, di sostegno scolastico;
	progettazione, promozione e gestione di unità educative di strada, centri educativi
	estivi;
	t) progettazione, promozione e gestione di centri aggregativi per minori o
	adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;
	u) progettazione, promozione e gestione di gruppi appartamento, comunità
	famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta
	accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio
	culturali, di ogni tipo e forma, per minori, adulti, persone con disabilità fisica,
	psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;
	v) progettazione, promozione, gestione o collaborazione a progetti di cooperazione
	internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo e socio assistenziale;
	w) progettazione, promozione e gestione di corsi per educatori, operatori sociali,
	mediatori, legali, categorie professionali e operatori scolastici,
	x) progettazione, promozione e gestione di interventi di prevenzione primaria,

	secondaria, di riduzione e prevenzione del disagio e della devianza in genere;
	y) produzione e diffusione di pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video,
	a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, ambientale, ecc.
	z) progettazione, realizzazione e gestione di attività educative, ricreative e formative
	per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di
	sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno
	escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);
	correlate direttamente e funzionalmente
	con lo svolgimento delle seguenti
	- attività di "tipo B)"-
	promozione dell'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati di cui
	all'Art. 4 della L. n. 381/1991, attraverso:
	a. gestione di strutture accoglienza;
	b. erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a beneficio di persone
	indigenti, di profughi e di immigrati indigenti, con particolare attenzione alle
	popolazioni provenienti dalle zone di conflitto e dalle zone più povere e disastrose;
	c. erogazione dei servizi di sostegno e di accoglienza di donne in condizioni di
	svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, con particolare
	attenzione alle donne vittime di violenza di genere;
	d. erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a favore di famiglie numerose e
	disagiate, con particolare riferimento agli extracomunitari, sia residenti nei paesi del
	Terzo Mondo che in Italia;
	e. servizi di collaborazione con amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per
	migliorare l'assistenza ai cittadini;
	f. erogazione, a beneficio di donne vittime di violenza, migranti, di rifugiati e di

	soggetti bisognosi di protezione sussidiaria o umanitaria, di servizi di
	alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; di servizi di orientamento
	all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorativa ed abitativa, alla formazione, alla
	qualificazione e riqualificazione professionale ed al riconoscimento dei titoli di
	studio; di servizi di orientamento all'inserimento scolastico dei bambini e degli
	adolescenti; di servizi di orientamento ed assistenza al rimpatrio volontario ed
	all'accesso ad informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi d'origine;
	g. organizzazione e realizzazione di attività socio-terapiche, di laboratori, di fattorie
	didattiche, di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la
	partecipazione alla vita comunitaria;
	h. progettazione, promozione e gestione di centri socio occupazionali;
	i. progettazione, promozione e gestione di botteghe culturali e artigianali;
	l. attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più
	consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare
	attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;
	m. attività di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non
	esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza
	ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;
	n. attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale, promozione di
	iniziative socio-psicopedagogico e sociali, volte alla prevenzione degli handicap,
	del disadattamento psico-sociale ed a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero
	sociale, psico-intellettuale e motorio dei soggetti svantaggiati nelle strutture
	educative, scolastiche e sociali e nel mondo del lavoro.
	Le attività cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381,
	quale sopra meglio indicate, saranno esercitate in collegamento funzionale tra loro,

	allo scopo di realizzare il fine unitario dell'inserimento lavorativo dei soggetti
	svantaggiati di cui all'Art. 4 della Legge n. 381/1991 nella gestione di servizi
	socio-sanitari ed educativi di cui all'Art. 1 della stessa Legge n. 381/1991.
	Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non prevalente ma in funzione
	strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Cooperativa potrà
	inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e
	mobiliari - con esclusione delle operazioni finanziarie c.d. "nei confronti del
	pubblico" - che saranno ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, utili o
	opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra elencate.
	La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
	ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
	aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
	integrative.
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento
	cooperativo in Italia e all'estero. Pertanto la Cooperativa potrà aderire ad organismi,
	economici o sindacali, nonché di tutela e assistenza del movimento cooperativo, che
	si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
	La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto
	dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a
	favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore
	produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente
	delle prestazioni lavorative dei soci; per la realizzazione della propria attività, la
	Cooperativa potrà anche fare utilizzo dell'attività di soggetti non soci e potrà

	ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art.	
	2545 septies c.c.. Restano espressamente escluse le attività riservate a professionisti	
	regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, che saranno svolte da soggetti in	
	possesso delle necessarie qualifiche professionali dei quali la Cooperativa si avvarrà	
	di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità	
	personale e professionale.	
	Per il perseguimento dei fini sociali, la Cooperativa potrà anche richiedere	
	contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e	
	dalla Comunità Europea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6	
	Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci cooperatori ordinari è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei	
	soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori ordinari, secondo criteri non	
	discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, le	
	persone fisiche e, nel rispetto dell'Art. 2522 del Codice Civile, gli enti con o senza	
	personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di	
	attività analoghe a quelle della Cooperativa, che non si pongano fini contrari a	
	quelli della stessa e dunque in grado di contribuire al raggiungimento del suo scopo	
	sociale.	

11 di 44

	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
	- se trattasi di enti (con o senza personalità giuridica) -
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b.1), c.1), d.1), anche:
	a.2) la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, la nazionalità e la sede legale;
	b.2) le generalità e la veste rappresentativa del soggetto persona fisica che sottoscrive la domanda, allegando altresì estratto autentico della delibera dell'Organo sociale eventualmente necessaria all'integrazione dei relativi poteri.
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente atto.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente atto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta l'Organo amministrativo deve darne comunicazione motivata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato, il quale può - entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione di diniego - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte (ove non appositamente convocata) in occasione della prima seduta utile.
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre all'importo della quota anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo

	amministrativo, nonchè l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita
	dall'Organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo
	stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8
	Conferimenti e quote dei soci cooperatori
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura
	o crediti. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
	valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della
	Società.
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero
	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la
	prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la
	fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto
	comma dell'Art. 2464 del Codice Civile.
	In ogni caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro
	50,00 (cinquanta virgola zero zero).
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di
	legge.
	Art. 9
	Vincoli sulle quote e loro alienazione

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione
	dell'Organo amministrativo.
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo
	amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indicando le
	generalità del cessionario ed il prezzo pattuito per la cessione.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al
	richiedente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedite entro
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine l'autorizzazione
	si intende concessa e il richiedente è libero di trasferire la propria partecipazione;
	pertanto la Società dovrà iscrivere il cessionario nel libro dei soci, sempreché questi
	risulti in possesso dei requisiti previsti per assumere la qualifica di socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il
	diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni dal
	ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo il diritto di recesso del
	socio, da esercitarsi con preavviso di almeno novanta giorni.
	Il socio uscente rimane responsabile verso la Società per il pagamento dei
	conferimenti non versati nei termini di cui all'Art. 2536 del Codice Civile.
	Art. 10
	Diritti ed obblighi dei soci
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal
	presente atto. In particolare spettano ai soci - in conformità a quanto stabilito dalla
	legge e dal presente atto - il diritto di voto, il diritto agli utili, il diritto ai ristorni, il
	diritto di recesso, il diritto di controllo dell'attività dell'Organo amministrativo.
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente atto, i soci sono

altresì obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:	
- della quota di capitale sottoscritta;	
- della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo amministrativo a	
titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea dei soci in sede di	
approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;	
b) all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dei regolamenti interni e delle	
deliberazioni adottate dai soci e dagli altri organi sociali.	
Art. 11	
Perdita della qualità di socio	
e responsabilità dei soci cessati	
La qualità di socio si perde:	
- per recesso;	
- esclusione;	
- decesso.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso la Società per il	
pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la cessazione	
della qualifica di socio ha effetto, ai sensi dell'Art. 2536 del Codice Civile.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società i	
successori del socio defunto.	
Art. 12	

16 di 44

	deliberato lo scioglimento della Società.
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che a norma della legge o del
	presente atto legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso
	l'Organo amministrativo deve darne comunicazione al socio mediante lettera
	raccomandata o posta elettronica certificata spedite entro 15 (quindici) giorni dal
	ricevimento della comunicazione di recesso; entro 60 (sessanta) giorni dal
	ricevimento di quest'ultima comunicazione il socio che aveva manifestato la propria
	volontà di recedere dalla Società può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per quanto
	riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda o comunque decorso il termine
	sopra indicato per la comunicazione del suo rigetto.
	Art. 13
	Esclusione del socio
	L'esclusione può aver luogo per il socio:
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che ineriscano al rapporto
	mutualistico, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un
	termine per adeguarsi, che comunque non può essere superiore a 60 (sessanta)
	giorni;
	- che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non completi la liberazione
	della quota sottoscritta o non effettui il pagamento di qualsivoglia altra somma
	dovuta alla Società a qualunque titolo;

18 di 44

19 di 44

	Categoria speciale di soci cooperatori	
	L'Organo amministrativo, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa, può deliberare nei limiti previsti dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori sprovvisti dei requisiti richiesti per i soci cooperatori ordinari, da inserire in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3) l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	L'erogazione dei ristorni in favore dei soci ammessi nella categoria speciale può essere effettuata anche in misura inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'Art. 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente atto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento (salvo l'eventuale risarcimento del danno) con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto - tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico - allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle valevoli per i soci operatori ordinari:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, dell'inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione i soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi dall'Organo amministrativo anche prima del termine come appresso fissato per il godimento di diritti pari a quelli dei soci ordinari.

Decorsi cinque anni dalla loro ammissione i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere degli stessi diritti che spettano ai soci operatori ordinari.

A tal fine essi devono presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente atto per i soci operatori ordinari. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a

22 di 44

	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" rappresentati da azioni nominative
	trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo
	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
	L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dall'organo amministrativo.
	A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di tre voti,
	qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei
	voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del
	totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa come somma dei
	voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".
	L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data
	dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.
	Al "socio sovventore" recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore
	nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto.
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere
	maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima
	consentita dalla legge.
	I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone
	giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
	amministratori deve essere costituita da "soci cooperatori".
	La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al
	gradimento dell'organo amministrativo.
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno
	diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori". In caso
	di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci
	sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

	Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei
	soci.
	I "soci sovventori" sono obbligati:
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal
	regolamento interno;
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
	legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi
	applicabili.
	Art. 19
	Titoli di debito
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'Art. 2480 del
	Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi
	di diritti di amministrazione, da offrirsi ad investitori professionali soggetti a
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'Art.
	2483 del Codice Civile e dell'Art. 111-octies disp. att. al Codice Civile.
	Per tale emissione con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea
	saranno stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo
	valore nominale unitario;
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.
	2483 del Codice Civile;
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
	interessi ovvero di partecipazione agli utili;
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e	
	seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente	
	atto.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del	
	Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,	
	ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI	
	Art. 20	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai conferimenti dei soci;	
	- dalla riserva legale;	
	- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o ai	
	successori a causa di morte dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sulle rispettive quote;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- dal Fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e per il	
	potenziamento aziendale;	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il proprio	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	

	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i
	soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
	Art. 21
	Capitale sociale
	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è suddiviso in
	quote di partecipazione.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
	La Società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme
	previste dagli Artt. 2438 e seguenti, del Codice Civile.
	In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata
	dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.
	Art. 22
	Esercizi sociali
	Eccezion fatta per quanto eventualmente disposto in fase costituiva per il primo
	esercizio, l'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione
	del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,
	nella nota integrativa al bilancio.
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni

	mutualistiche.
	L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui
	agli Artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili
	annuali.
	L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente così destinato:
	- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui
	all'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura minima e con le
	modalità previste dalla legge.
	L'eventuale utile residuo potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:
	a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977
	n. 904;
	b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi
	vigenti in materia;
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei
	limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai
	fini fiscali;
	d) a riserva straordinaria;
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice
	Civile per le Cooperative a mutualità prevalente ed in particolare nel rispetto dei
	limiti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 2514 del Codice Civile.
	Art. 23
	Ristorni

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 24	
	Competenze	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal	
	presente atto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- la nomina dei membri dell'Organo amministrativo;	
	- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei suoi membri, ove l'istituzione	
	di tale Organo sia imposta per legge o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente atto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non accolte dall'Organo amministrativo;	
- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e la sostituzione dell'Organo di liquidazione e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;	
- la decisione in ordine all'esclusione del socio.	
Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.	
Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci operatori diversi dalle persone fisiche, ove ammessi, possono essere attribuiti più voti ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal presente atto. In ogni caso le decisioni dei soci devono essere adottate nel rispetto del metodo assembleare qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art. 2479 comma 2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto.	

	Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 25	
	Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio,	
	nonchè ogni qual volta sia convocata dall'Organo amministrativo di propria	
	iniziativa o su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	complessivamente esercitabili al suo interno, con l'indicazione degli argomenti da	
	trattare.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue	
	deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente atto, obbligano tutti i soci,	
	ancorché assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso	
	la sede sociale o anche in altro luogo purchè in Italia, con avviso affisso presso i	
	locali della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli aventi diritto ad	
	intervenire non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con	
	qualunque mezzo idoneo, compresi il fax e la posta elettronica anche ordinaria	
	inviati al recapito indicato per iscritto alla Società o la raccomandata a mano,	
	purchè si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta.	
	In caso di inerzia del Presidente in tutti i casi in cui vi è tenuto per legge o in virtù	
	di quanto disposto dal presente atto, la convocazione è fatta direttamente da	
	qualunque altro componente del Consiglio di Amministrazione o da qualunque	
	socio che ne abbia interesse decorsi cinque giorni dalla data di spedizione al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso della richiesta di convocazione	
	dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	

	elettronica certificata recante l'esposizione dei presupposti che rendono obbligatoria
	la convocazione stessa.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
	dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di
	convocazione può essere prevista anche una data ulteriore di seconda convocazione
	- che in ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima - per
	il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti
	legalmente costituita.
	Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di intervenire in Assemblea, con
	facoltà di farsi rappresentare da altri soggetti, purchè soci aventi diritto al voto
	appartenenti alla medesima categoria, previo conferimento di apposita delega scritta
	da conservarsi agli atti della Società. La delega non può essere rilasciata con il
	nome del rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri dell'Organo
	amministrativo, dell'Organo di controllo ove nominato o dell'Organo di
	liquidazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole
	Assemblee. Il rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare per
	delega più di un socio.
	L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:
	- in prima convocazione nonché ogniqualvolta si versi in una delle ipotesi di cui ai
	nn. 4) e 5) comma 2 dell'Art. 2479 del Codice Civile, quando sono presenti i soci
	che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
	- in seconda convocazione e fuori dai predetti casi, qualunque sia il numero dei soci
	presenti;
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente atto che prevedano
	quorum più elevati.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega tutti i soci e siano presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Organo amministrativo o dell'Organo di liquidazione e dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. A tal fine i membri degli Organi anzidetti che non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti in discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonchè verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento.

L'Assemblea approva le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolarità della costituzione, all'identità e alla legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati delle votazioni, nonchè - dietro loro richiesta - le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve

33 di 44

	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	La riunione si intende svolta nel luogo in cui sarà presente il Presidente.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio presenze.	
	Art. 26	
	Metodo per consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto	
	Ove sia consentito dalla legge e dal presente atto, in alternativa rispetto al metodo	
	assembleare i soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto.	
	Per le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta la proposta di decisione	
	viene predisposta dall'Organo Amministrativo o da almeno un terzo dei soci,	
	indicando l'oggetto della decisione e le relative ragioni, il termine entro il quale la	
	decisione deve formarsi ed apponendovi la propria sottoscrizione. La proposta deve	
	sempre essere comunicata per iscritto a tutti i soci, all'Organo amministrativo o di	
	Liquidazione e all'Organo di controllo ove nominato, a mezzo lettera raccomandata	
	oppure a mezzo fax o posta elettronica certificata. Il socio interpellato esprime il	
	proprio voto per iscritto apponendo la propria sottoscrizione in calce al documento	
	ricevuto o approvandolo per iscritto in altro modo, ritrasmettendo la relativa	
	documentazione al soggetto proponente entro il termine indicato nella proposta a	
	mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica certificata e	
	dandone altresì notizia alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel termine	
	prescritto va intesa come espressione di voto contrario. La decisione si intende	
	approvata laddove risultino pervenute al proponente nel termine da lui indicato le	

35 di 44

	in allegato al libro stesso.	
	TITOLO VII	
	Organo amministrativo	
	Art. 27	
	Composizione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero variabile da tre a undici membri, secondo quanto stabilito all'atto della	
	nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti solo tra i	
	soci cooperatori; il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno il	
	Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per un periodo	
	non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono	
	rieleggibili e cessano dalle loro funzioni, oltrechè per scadenza del periodo di durata	
	per il quale sono stati nominati, in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, ed in	
	particolare per rinuncia, decadenza o revoca dall'incarico, con esclusione in	
	quest'ultimo caso di ogni diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è fatta	
	senza giusta causa.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro	
	ufficio, purchè debitamente documentate, nonchè il compenso eventualmente	
	stabilito all'atto della loro nomina.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.	
	Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia e di estrarne	

	copia a proprie spese.
	Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti sociali si applicano
	agli Amministratori le norme in materia di Consiglio di Amministrazione dettate
	per la Società per azioni.
	Art. 28
	Poteri
	Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione
	tanto ordinaria che straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti
	che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge o dal
	presente Statuto riservato alla competenza dei soci nonchè per le limitazioni
	eventualmente disposte all'atto della nomina.
	Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la rappresentanza della Società nei
	confronti di terzi e in giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di
	Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in
	caso di sua assenza o impedimento - al Vice presidente, la cui firma fa prova
	dell'impedimento del Presidente stesso.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad
	eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 coma 4, del codice Civile, dei poteri
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Amministratori Delegati
	scelti tra i suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
	di esercizio della delega.
	Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente previste, l'Organo
	amministrativo ha pertanto facoltà:
	- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari, assunzioni

38 di 44

39 di 44

40 di 44

	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31	
	Cause di scioglimento	
	Sono cause di scioglimento anticipato della Società:	
	- il verificarsi di una delle ipotesi indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'Art. 2484	
	Codice Civile;	
	- l'ipotesi di cui al terzo comma dell'Art. 2522 Codice Civile;	
	- la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i soci	
	cooperatori, determinandone i poteri.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32	
	Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci o l'indirizzo di posta elettronica certificata o, per quanto consentito dal	
	presente atto, quello di posta elettronica ordinaria comunicati per iscritto alla	
	Società.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo amministrativo, da	
	effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.	
	Art. 33	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e/o i rapporti tra la Società ed i	

	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	L'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti interni che dovranno	
	essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Art. 34	
	Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito	
	della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 35	

43 di 44

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso registro imprese che consta di 55 pagine compresa la presente. Esente da imposta di bollo. In Leverano e nel mio studio alla Via Canne n.37, addì quindici gennaio duemilaventiquattro.